



FONDAZIONE
BANCO
di **NAPOLI**

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSE

(approvato nella adunanza del Consiglio Generale del 06/05/2021, modificato nella adunanza del
Consiglio Generale del 24/07/2023, e del 24 luglio 2026)

Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Conflitto d’interesse	3
Art. 3 – Competenza	3
Art. 4 – Dovere di comunicazione	3
Art. 5 – Questionario annuale	4
Art. 6 – Assunzione di funzioni o cariche in soggetti in situazione di potenziale conflitto	4
Art. 7 – Procedimento per l’accertamento della sussistenza del conflitto	4
Art. 8 – Conseguenze dell’accertamento del conflitto	5
Art. 9 – Accesso ai documenti	5

(approvato nella seduta del C.G. del 06/05/2021, modificato agli artt. 2 e 8 nella seduta del C.G. del 24/07/2023, attualizzato allo Statuto approvato dal Mef il 08/04/2026)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina le modalità d'individuazione delle ipotesi di conflitto d'interesse, potenziale ed attuale, configurabili in capo ad organi della Fondazione.

Le norme seguenti trovano applicazione nei confronti dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale, in seguito definiti "componenti".

Nel contratto stipulato con il Direttore Generale sono richiamate le norme del Regolamento come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Conflitto d'interesse

Fermo il disposto degli articoli 28, 29, 30, 30 bis, 31 e 32 dello Statuto, si ha conflitto allorquando uno dei componenti venga a trovarsi in una condizione che lo porti a prendere personale interesse in ragione delle scelte che la Fondazione compie o può compiere nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Per personale interesse deve intendersi qualsiasi situazione che, in ragione dell'utilità personale anche indiretta conseguibile, può indurre il componente a condizionare l'azione degli organi della Fondazione, deviandola dai fini propri ed orientandola verso obiettivi idonei a procurare vantaggi non dovuti.

La situazione di conflitto può essere anche solo potenziale quando, per le obiettive circostanze venutesi a determinare, sia possibile prevedere secondo criterio di probabilità che l'azione della Fondazione sia messa a rischio d'essere indirizzata a favorire l'interesse personale, anche indirettamente, dei componenti. Si ha interesse indiretto allorquando le utilità siano conseguite o conseguibili da familiari ed affini entro il quarto grado dei componenti nonché da enti privati in cui i componenti o i loro familiari o affini abbiano apprezzabili forme di partecipazioni.

Non configura ipotesi di conflitto il conferimento di incarichi in enti strumentali della Fondazione, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 30 bis dello Statuto in tema di mandati e di periodi di discontinuità, nonché del limite agli emolumenti previsto dall'art. 4 dell'Addendum (20.000 euro lordi annui complessivamente cumulati per le cariche assunte negli organi delle società ed enti strumentali, ulteriori rispetto agli emolumenti spettanti come componente degli Organi della Fondazione; gli importi eccedenti sono riversati alla Fondazione).

Art. 3 – Competenza

Competenti a giudicare del conflitto d'interesse sono il Consiglio Generale per i propri membri, il Collegio Sindacale per i propri membri, il Consiglio di Amministrazione per i propri membri e per il Direttore Generale.

Al fine di assicurare un adeguato flusso informativo e consentire il pieno svolgimento delle funzioni statutarie, è sempre fornita al Consiglio Generale notizia dei procedimenti avviati per l'accertamento della sussistenza della causa di conflitto e dei relativi esiti.

Art. 4 – Doveri di comunicazione

Il componente che viene a trovarsi in una situazione di conflitto ai sensi dello Statuto e dell'articolo 2 è tenuto a darne comunicazione all'organo competente non oltre dieci giorni dal suo verificarsi.

Al fine di dare massima attuazione al Regolamento, il componente è tenuto a valutare la sussistenza dell'obbligo di comunicazione secondo principio di precauzione e leale collaborazione, preferendo sempre la

comunicazione allorquando sia anche solo con largo parametro ipotizzabile il conflitto, determinandosi secondo il criterio per cui spetta all'organo di appartenenza giudicare nei casi d'incerta configurazione.

La mancata comunicazione della causa ipotetica di conflitto in presenza delle condizioni di cui al comma precedente costituisce da sola motivo di decadenza, se viene appurato nel procedimento di cui al successivo articolo 7 che l'omissione della comunicazione ha avuto carattere intenzionale.

Art. 5 – Questionario annuale

Al fine di assicurare il costante monitoraggio delle situazioni di conflitto di cui al Regolamento ed allo Statuto, il Direttore Generale trasmette, con cadenza annuale, a ciascun componente un questionario elaborato nel rispetto della normativa sulla riservatezza ed approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nell'elaborazione del questionario devono tenersi presenti le esperienze già maturate nonché i precedenti di altre Fondazioni e le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia.

Il componente è tenuto a consegnare il questionario debitamente compilato nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La mancata consegna comporta l'apertura a carico del componente del procedimento di cui al successivo articolo 7.

Art. 6 – Assunzione di funzioni o cariche in soggetti in situazione di potenziale conflitto

Il componente che nel corso della carica partecipi, in qualsiasi forma, ad enti o soggetti rispetto ai quali può astrattamente configurarsi conflitto d'interesse è tenuto ad informarne entro 10 giorni la Fondazione.

Qualora l'organo competente ne ravvisi la necessità, può richiedere al componente informazioni ulteriori e sottoporre specifici quesiti al fine di apprezzare la sussistenza delle ipotesi di conflitto. Il componente è tenuto a fornire risposte veritiere e sufficientemente circostanziate, nel rispetto dei principi di riservatezza e della concorrenza.

Ove le informazioni fornite siano giudicate insufficienti o contraddittorie, l'organo competente apre il procedimento di cui al successivo art. 7.

Art. 7 – Procedimento per l'accertamento della sussistenza del conflitto

Nell'ipotesi in cui l'organo competente venga a conoscenza, per comunicazione del componente o attraverso qualsivoglia altra forma, della sussistenza di un'ipotesi di conflitto, la contesta all'interessato entro dieci giorni dalla conseguita informazione. Prima della formale apertura mediante contestazione del procedimento per l'accertamento della sussistenza della causa di conflitto, l'organo competente può chiedere al componente interessato, o acquisire direttamente, ulteriori elementi di valutazione.

La contestazione deve contenere la precisa indicazione dei fatti alla base del conflitto, dei profili giuridici in rilievo e delle fonti attraverso cui la conoscenza della causa ipotizzata è stata acquisita, se non fornita direttamente dal componente. La contestazione deve altresì assegnare un termine di dieci giorni entro il quale il componente può prendere visione degli atti sui quali essa fonda, nonché un termine ulteriore di quindici giorni dall'accesso accordato per presentare memorie e documenti a sua difesa.

Decorso il termine di cui al precedente comma, è fissata non oltre trenta giorni l'adunanza dell'organo competente, per l'audizione del componente, nella quale deve essere consentito al medesimo di difendersi personalmente o con l'ausilio di un avvocato o di un professionista esperto della materia di cui si controverte. Esaurita la discussione, il componente soggetto al procedimento di accertamento del conflitto si allontana per consentire la decisione in sede riservata.

Della seduta verrà redatto verbale in forma sintetica che sarà sottoscritto dal segretario verbalizzante e da chi presiede l'organo. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale può essere effettuata registrazione fonografica delle dichiarazioni rese.

Il Presidente dell'organo competente è tenuto a valutare analiticamente le giustificazioni fornite ed a sottoporre a voto una o più deliberazioni motivate.

La votazione si svolge in forma segreta ai sensi del comma 6 dell'art. 14 dello Statuto e la decadenza viene dichiarata con la maggioranza assoluta dei votanti.

L'atto deliberativo è sottratto alla pubblicità e viene comunicato senza indugio al solo interessato. Se si rende necessario acquisire ai fini della decisione ulteriori elementi istruttori, il Consiglio lo dispone e rinvia la decisione di non oltre trenta giorni entro i quali deve essere assunta la deliberazione definitiva.

Art. 8 – Conseguenze dell'accertamento del conflitto

Nell'ipotesi in cui sia accertata la sussistenza della causa di conflitto, ove la fattispecie lo consenta, prima di procedere alla dichiarazione della decadenza, l'interessato è diffidato a rimuovere, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo competente, la causa che determina il conflitto. Decorso tale periodo, viene dichiarato decaduto dalla carica rivestita nella Fondazione Banco di Napoli.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare, eventualmente anche attraverso l'ausilio di esperti, se l'operato del componente abbia concretamente danneggiato gli interessi della Fondazione.

In caso di esito positivo dell'accertamento dovranno essere intraprese le azioni necessarie a reintegrare il patrimonio della Fondazione.

Art. 9 – Accesso ai documenti

Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dalla Fondazione nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti direttamente interessati di cui all'art. 1 del presente regolamento. Qualora i documenti contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia reso necessario dall'istanza.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare alla Fondazione una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

La Fondazione, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza e segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, dà comunicazione motivata agli interessati.

La Fondazione può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge e comunque non oltre la comunicazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il Direttore Generale provvede entro trenta giorni.